

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1851

— 57 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'annua imposta sui crediti fruttiferi — Aggiunta della Commissione all'articolo 2 — Emendamento del senatore Frascini — Osservazioni dei senatori Sclopis, Maestri, De Fornari e Di Castagnello — Incidente sull'ordine della discussione — Osservazioni dei senatori De Margherita, Massa Saluzzo, Cibrario e De Fornari — Adozione del paragrafo 1 dell'articolo 2 emendato dalla Commissione — Aggiunta dei senatori Di Castagnello, Cristiani e Cibrario — Adozione del paragrafo 2 dell'articolo 2 — Emendamenti dei senatori Galli e De Fornari — Osservazioni del commissario regio e dei senatori Massa Saluzzo, De Fornari, Della Torre e Vesme — Rilezione degli emendamenti dei senatori Galli e De Fornari — Approvazione dell'aggiunta della Commissione — Parole del commissario regio e dei senatori Di Castagnello, Massa Saluzzo e De Margherita — Adozione dell'aggiunta del senatore Di Castagnello — Aggiunta del senatore Sclopis — Adesione del commissario regio — Emendamento del senatore Di Pollone — Considerazioni dei senatori De Cardenas, De Fornari, Cibrario e Sclopis — Rilezione dell'emendamento del senatore Di Pollone — Adozione dell'emendamento del senatore Sclopis.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MAESTRI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'imposta sui crediti fruttiferi.

Ieri ci siamo fermati all'articolo secondo, il quale fu rimandato alla Commissione acciò ella facesse studio sull'aggiunta proposta dal senatore De Cardenas, cioè di inserirvi la eccezione relativa alle pensioni alimentari, e quindi facesse pure studio su di una proposta del senatore Galli, perchè questa stessa eccezione si estendesse alle pensioni fatte ai militari in occasione di matrimonio.

Essendo in pronto la relazione, il relatore della Commissione ha la parola.

CIBRARIO relatore. L'articolo secondo della legge che stiamo discutendo ha dato occasione a due emendamenti o piuttosto a due aggiunte proposte dagli onorevoli nostri colleghi il senatore De Cardenas ed il senatore Galli, l'una concernente le pensioni alimentari, l'altra le pensioni che si corrispondono ai militari, per abilitarli a contrarre matrimonio.

Il Senato avendo mandato entrambe le proposte alla Commissione, questa si è fatta una premura di farne la disamina.

Circa alla prima proposta, quella cioè relativa alle pensioni alimentari, la Commissione osserva che queste possono essere di due specie: le une sono obbligatorie, vale a dire che risultano dovute a certe qualità di persone ed in certe circostanze, a tenore delle varie disposizioni del Codice civile; le altre dipendono unicamente dalla volontà di colui che esercisce siffatta liberalità. Le pensioni della prima specie

contemplate nei vari articoli del Codice civile sono quelle mentovate agli articoli 116, 118, che riguardano gli alimenti che sono obbligati a provvedere gli ascendenti ai loro discendenti e viceversa. L'articolo 158 riguarda l'obbligo tra l'adottante e l'adottato, il medesimo obbligo tra l'adottato e l'adottante.

Questa stessa obbligazione è estesa coll'articolo 119 ai generi e alle nuore. L'articolo 121 dispone che saranno similmente tenuti i fratelli e le sorelle alla prestazione degli alimenti nei casi in cui si trovi un fratello, o una sorella bisognevoli o per vizio di corpo, o per debolezza di mente, o per qualunque altra causa ad essi non imputabile.

L'articolo 128 contempla il caso della moglie, dei sussidi alimentari che questa è tenuta a provvedere verso il marito.

L'articolo 743 provvede agli alimenti da corrispondersi ai diseredati.

Nell'articolo 930 si contempla il caso degli alimenti dovuti al figlio naturale, mentre che l'articolo 187 prescrive l'obbligo altresì degli alimenti da attribuirsi al figlio adottivo, il diritto di chiedere gli alimenti al padre o alla madre che l'avessero per atto autentico riconosciuto.

Queste qualità di pensioni alimentari, cioè le pensioni alimentari costituite per vera obbligazione, nel fissare le quali interviene l'autorità del tribunale, la Commissione fu unanime che debbano essentarsi.

In quanto alle pensioni remuneratorie, che si concedono ai domestici a titolo di giubilazione, la Commissione fu divisa.

Sette membri opinarono per l'affermativa, cioè per escludere dalla tassa anche questa sorta di pensioni.

Quattro invece credettero che le stesse ragioni che militavano per le altre pensioni alimentari potessero militare ugualmente, almeno fino ad una certa somma, per queste pensioni remuneratorie in favore dei familiari.

Rispetto alle pensioni dei militari, la Commissione fu concorde nel riconoscere che non esiste assolutamente per essentare nessuna delle cause di miseria che possono consigliare in via d'equità l'esenzione delle altre pensioni obbligatorie.

Nel caso che il Senato adottasse questo sistema, la Com-

missione avrebbe l'onore di proporre poi un paragrafo da aggiungersi, che formerebbe il numero terzo dell'articolo secondo.

PRESIDENTE. Come sarebbe concepito?

STARA. Conviene formularlo.

CENHARIO, relatore. Il paragrafo sarebbe concepito come segue: « 5° Le pensioni meramente alimentari di cui agli articoli 116, 118, 198, 119, 121, 128, 745, 980 e 187 del Codice civile. »

PRESIDENTE. Trattandosi di aggiungere nuove eccezioni non resta impedito che intanto si pongano ai voti le eccezioni già prestabilite nell'articolo 2.

Io quindi vedendo che nessuno prende la parola...

GALLI. Io aveva chiesto la parola.

PRESIDENTE. Parlerà dopo: la sua non è che un'aggiunta.

FRASCHINI. Chieggo la parola.

PRESIDENTE. Sulla prima parte dell'articolo?

FRASCHINI. Sul numero 1.

PRESIDENTE. Il senatore Fraschini ha la parola.

FRASCHINI. Questo numero 1 dell'articolo 2 esime dalla tassa i crediti del marito verso terzi per dote ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio.

Non è raro il caso in cui la moglie sia ella stessa debitrice verso il marito per la propria dote.

Se la moglie possiede un patrimonio, e si costituisce una dote senza farne il pagamento, ella si rende debitrice diretta verso il marito, e questo è un suo creditore, e sarà creditore ipotecario, se l'ipoteca è stata costituita e legalmente inscritta.

Se noi diciamo che sono solamente esenti i crediti del marito verso terzi per dote, escludiamo, mi sembra, implicitamente (sebbene io credo che questa non sia stata l'intenzione di chi propose la legge), il credito che ha il marito nell'accennato modo acquistato verso la moglie.

Per togliere a questo riguardo ogni dubbio io direi: « Sono esclusi i crediti della moglie verso il marito e di questo tanto verso la medesima quanto verso terzi, per dote od assegnamenti nuziali. »

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Quando la Commissione prese ad esaminare il primo alinea dell'articolo 2, ella dovette farsi ragione del principio, del sistema secondo il quale si voleva operare, e nel farsi questa ragione, la Commissione dovette anzi tutto ben fissarsi sulla natura dei rapporti che si possono stabilire dipendentemente dalle stipulazioni dotali.

Vide la Commissione che i crediti della moglie verso il marito, e di questi verso i terzi per dote od assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio, comprendevano tutta quella massa di rapporti che naturalmente si potevano considerare come crediti fruttiferi, della natura dei quali si occupa questa legge. Ma quando si tratta della moglie debitrice della dote verso il marito, viene naturalmente l'idea che questa dote è acquistata all'amministrazione del marito, e non possiamo stabilire lo stesso rapporto giuridico fra la moglie ed il suo marito per costituzione dotale, quale lo stabiliamo tra il marito ed i terzi, tra la moglie ed il marito.

È principio inconcusso nella nostra giurisprudenza che il marito per il fatto della costituzione della dote diventa amministratore, ed amministratore specialissimo, e generalissimo ad un tempo di tutto ciò che è dotale; diventa, se noi vogliamo servirsi dei termini della legislazione romana, civilmente padrone della dote.

Dunque, dal fatto stesso che la moglie si considera debitrice della dote, questa viene virtualmente, come credito, assorbito nel patrimonio comune; per conseguenza non crede la Commissione che vi sia quella natura di rapporti i quali danno luogo a considerare questa come un credito fruttifero della natura di quelli che la legge ha voluto colpire.

Noi, lo ripeto, abbiamo considerato questa posizione della moglie verso il marito come un diritto già acquistato al marito d'involgere nell'amministrazione generale, nella direzione, in quel dominio civile del suo patrimonio, anche queste ragioni di credito; perciò alla Commissione non parrebbe di accettare l'emendamento del senatore Fraschini.

FRASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fraschini.

FRASCHINI. Io sentirei la forza dell'argomento che l'onorevole membro della Commissione ha opposto al mio emendamento, ossia alla mia aggiunta, se l'azione pel credito della dote che ha il marito verso la moglie fosse esercibile su fondi che cadessero sotto la sua amministrazione; in tale caso il mio emendamento sarebbe inutile; ma il caso che io suppongo è ben diverso; io suppongo il caso di una moglie che si riserva la piena proprietà dei suoi beni a titolo di parafernali, e che si costituisce unicamente debitrice di una determinata somma a titolo di dote con ipoteca sui beni medesimi: allora siccome la moglie ha ella stessa l'amministrazione dei beni parafernali, ed il marito non ha ingerenza alcuna in quest'amministrazione, salvo il diritto che gli dà in particolari casi la legge, di accordarle cioè o negarle l'autorizzazione che è tenuta a chiedergli nei contratti che volesse fare, allora, io dico, non trattasi che di un semplice e mero credito ipotecario del marito presso la moglie, ed egli non può nemmeno di propria mano prendere i frutti di quei beni estradotali per applicarli al pagamento degli interessi della dote che la moglie si è costituita. La moglie che ha l'amministrazione de' propri beni è tenuta ella stessa a pagare gli interessi, e nel termine convenuto il capitale della dote che si è costituita; qui non è il caso che competa l'amministrazione dei beni della moglie al marito; i di lei beni non essendo dotali, ma soltanto ipotecati pel pagamento della dote, non può perciò la moglie figurare verso il marito che come un terzo; ma siccome l'indicazione de' terzi che troviamo nel progetto di legge non può applicarsi nel senso in cui è fatta al marito medesimo, io trovo necessario che per togliere ogni dubbio si faccia particolare menzione del credito del marito verso la propria moglie per la dote che essa si è costituita e non ha pagata. Non parlo di beni dotali; questo non è il caso: parlo di una dote costituita in una somma determinata con semplice ipoteca su beni che la moglie si riserva a titolo di parafernali, ed in questo caso io credo che sia necessaria l'aggiunta che ho proposta.

SCLOPIS. Domando la parola.

La posizione affatto speciale in cui l'onorevole preopinante ha collocato la moglie non pare alla Commissione che sia da tanto da intervertire la natura principale di quel rapporto giuridico che accennava, vale a dire di quella ragione che il marito, come creditore semplice, tiene verso la moglie a titolo dotale. È difficile farsi un'idea della moglie la quale si sia costituita una dote, e che si consideri poi come debitrice semplicemente del marito, è difficile, dico; e se noi esaminiamo il testo del nostro Codice vediamo come è concepito l'articolo 1517.

Esso dice che « la dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta al marito espressamente a questo titolo per sostenere i pesi del matrimonio. » Ora che cosa ha

apportato la moglie in questo caso? Ella ha apportato quei capitali fruttiferi che non ha rilasciato al marito, ma che solo a titolo di dote sussiste. Per conseguenza quella specie di confusione di diritti che nasce per il fatto della supremazia del marito nell'amministrazione del patrimonio, è tale che agli occhi della Commissione dà luogo all'esclusione, e perchè non si può veramente considerare in quell'intimità di relazioni sociali legali di ogni maniera che costringono moglie e marito, che si possa avere l'idea disgiunta e quasi contraddittoria di una dote esistente, di una moglie debitrice, di un marito creditore, tutte relazioni che sicuramente se non le portassimo nelle considerazioni del principio della giurisprudenza dotale difficilmente potrebbero sostenere una distinzione. Ed ecco il perchè la Commissione, ripeto, non ha creduto di dover fare questo caso, ed ha creduto che meglio fosse il lasciar confondere questa specie colla specie generale di tutti i beni apportati in dote dalla moglie, i quali possono essere portati non solamente in natura, ma anche come costituzione di diritti. La Commissione, pertanto, non crede che in questa parte sia da specificarsi questa specie di rapporto affatto eccezionale il quale, per quanto possa esistere nei vari gradi di contrattazione, tuttavia non pare esigere che se ne faccia un caso speciale.

Il Codice civile ha fissata la grande distinzione fra i beni dotali e i beni parafernali; i beni dotali sono sotto l'impressione generale della supremazia maritale, come d'un'amministrazione, come quasi d'un padronato civile; i beni parafernali sono lasciati alla moglie sotto una larga tutela, o sorveglianza del marito. La considerazione di questa specialità d'età non è paruta di tanto peso alla Commissione da farne un caso d'eccezione.

PRESIDENTE. Domando prima se è appoggiato l'emendamento proposto dal senatore Fraschini.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato.)

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Io appoggio l'emendamento proposto dal senatore Fraschini.

Egli è indubitato che la moglie può costituirsi la dote in beni stabili come in crediti; è indubitato che la moglie può costituirsi la dote in crediti tanto verso persone terze come verso se stessa, e mi pare che sia stato male l'aggiungere verso i terzi, ed escludere il credito che il marito può avere verso la moglie. Suppongo che la moglie si costituisca una dote di 60 mila lire sulla successione di suo padre, o di un'altra successione: finchè la moglie non abbia pagata la dote con quei beni che riceverà dalla successione paterna, o dall'altra che spera, e che è già devoluta, mi pare che il marito abbia un credito fruttifero verso la moglie, e che questo credito meriti la stessa eccezione che si fa pel credito verso terze persone; perciò proporrei la soppressione delle parole verso i terzi.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore de Fornari.

DE FORNARI. Mi pare che i dubbi che si sono manifestati abbiano di molto allargata la discussione: mi pare, e a questo mi facevano strada le stesse riflessioni opportunissime dell'onorevole senatore Sclopis, membro dell'ufficio centrale, mi pare, dico, che non bisogna tanto precisare le eccezioni in modo che possano, coll'essere quelle espresse, escludere gli altri casi che siano in pari situazione, che quindi opportuno sarebbe generalizzare le espressioni, sicchè simili casi possano essere trattati in simile modo: le discretive, le

eccezioni troppo tassative hanno facilmente questo grave inconveniente di escludere ciò che pur meriterebbe di essere parificato.

Mi pare altresì che si generò una confusione fra quello che deve formare soggetto veramente della presente imposta, che sono i crediti fruttiferi, quei capitali che l'industria, la previdenza dei proprietari abbia fecondati, la produzione insomma dei capitali, e, per dir la parola, la rendita effettiva; ma tutto ciò che non è che una suddivisione della fortuna della famiglia, le assegnazioni (giacchè, notisi, di assegnazioni letteralmente trattasi nell'articolo che discutiamo), quelle assegnazioni, dico, che altro non sono se non la ripartizione fra gli usufruenti in certe circostanze in cui questo usufrutto si deve dividere, mi pare non possano menovamente annoverarsi di nuovo a quello in tale occasione come rappresentanti un capitale fruttifero, nè figurare come una rendita, giacchè figurerebbe così geminatamente per cambiar di mani: io tengo dunque per fermo che in tutte le ipotesi non possono dar luogo all'applicazione dell'imposta.

Si è fatto il caso degli ascendenti che facciano certe designate assegnazioni; si è reclamato, in aggiunta, e si è consentito per la pensione alimentare; ma casi parificabili in massima e conformemente al carattere vero dell'imposta possono moltiplicarsi assai. Un padre di famiglia si trova nel caso, in più modi, e credo che facilmente se ne troverebbero esempi nelle circostanze famigliari di molti fra noi, di avere a fare segnatamente assegnazioni ai figli in occasione di matrimonio, anche fuor del caso dei militari, anticipando loro parte del reddito paterno, tanto più se il figlio non può convivere col padre, per cause volontarie, o per circostanza forzata della propria carriera. Ma queste assegnazioni ancorchè figurino assicurate ipotecariamente, non sono nelle mani dei figli, crediti capitali nuovamente fruttiferi, sono invece materia consentiva, e non pouno come addizional rendita formare materia di imposta nel senso dell'attuale legge. Quel reddito ha già subito l'imposta se era applicabile, ed anzi già, nell'occasione della mutazione, avranno subito il carico d'imposta apposta.

PRESIDENTE. Qui si tratta solamente di crediti stradotali...

DE FORNARI. Io stava appunto parlando dei casi...

PRESIDENTE. La questione al presente si aggira sull'emendamento Fraschini. Il senatore Sclopis ha risposto alla proposta, ed il senatore Fraschini ha nuovamente...

DE FORNARI. (Interrompendo) Se questa discussione avesse potuto aver luogo nella discussione generale...

SCLOPIS. Domando la parola per dare maggiori schiarimenti.

La ragione per la quale la Commissione si induce a non accettare l'emendamento Fraschini si è che quei frutti di questi capitali, nella specie che egli ha costituita, rappresentano un insieme totale col patrimonio del marito, come lo rappresentano i frutti dei beni dotali quando sono confusi nel patrimonio del marito.

La Commissione dunque non crede dover aderire all'emendamento, perchè le pare che con questo si introdurrebbe una specie di differenza di rapporti giuridici tra la moglie ed il marito sotto l'aspetto dotale che non vede sufficientemente assistito dalle disposizioni del Codice.

Questa è la sola ragione per cui la Commissione avvisa che, trovandosi tutti confusi i proventi di questi crediti nella massa generale amministrata dal marito, non vi sia luogo a fare eccezione esplicita.

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo emendamento?

DI CASTAGNETTO. Sull'istesso paragrafo, e credo doverla domandare in questo momento onde non mi si eccepsca poi...

PRESIDENTE. Credo che mai non si eccepsca per verun motivo; questo non è negli usi del Senato. Convieni però che si ponga un termine alla discussione dell'emendamento Fraschini; se ella intende parlare sul medesimo, le mantengo la parola.

DI CASTAGNETTO. Intendo parlare su questo paragrafo.

PRESIDENTE. Non si tratta del paragrafo, si tratta dell'emendamento.

DE FORNARI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Se vuole perturbare la discussione...

DE FORNARI. Era per tracciare un tramite che potesse condurre...

PRESIDENTE. Dunque parli.

DE FORNARI. Quello che io voleva osservare è che ancorchè si sia introdotta da un membro una proposizione speciale, se l'opinione di qualche altro membro è che si debba allargare la discussione in maniera che comprenda molte altre contingenze parificabili, e che il progredire in una discussione tutta speciale distolga da quest'idea, io credo che sia il caso di generalizzare alquanto la discussione, ed era appunto quello lo scopo a cui mi aveva incoraggiato un'osservazione che vien di ripetere l'egregio senatore Sciopis. Dico, che quando si tratta di un patrimonio...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Ma non è questione dotale.

DE FORNARI. in tutti i casi in cui vi è ripartizione di un fondo comune, e non un capitale producente nuovo reddito, io sostengo che non si debbe riguardare come materia dell'attuale imposta; e questo ben è connesso alla questione che si trattava già, sebben restrittivamente, a qualche specialità.

Io vorrei che procedesse questa discussione più generalizzata ai casi di mera ripartizione di un fondo comune, come quello tra marito e moglie, nel caso segnatamente di separazione di convivenza, e così pure tra padre e figli in simili casi, ed aggiungerei, forse tra soci ancora che scioglano la società...

PRESIDENTE. Vede che non è questione di crediti dotali.

DE FORNARI. La discussione si generalizza in modo...

PRESIDENTE. Egli è ufficio di chi presiede di mantenere la discussione nei termini...

DE FORNARI. (Interrompendo) Ma io...

PRESIDENTE. e se ciò sarà contrastato da un senatore, io rimetterò la cosa a giudizio del Senato, e non permetterò che continuamente la discussione divaghi da uno ad un altro oggetto, perchè, come diceva poco fa, ne nasce una confusione tale che, nè chi ha da porre la questione ai voti sa come adoperarsi, nè chi ha da dare il voto sa come farsi ragione della questione che sta veramente per essere deliberata.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Io domandavo la parola sull'ordine della discussione, ed è una semplice osservazione che desidero di fare al preopinante, la quale deriva dall'articolo 48 del regolamento.

Quando vi è un emendamento, deve essere discusso prima dell'articolo; qui non era in discussione veramente che

l'emendamento Fraschini; quindi io credo che bisogna mantenere ristrettivamente la discussione sull'emendamento Fraschini, altrimenti, come osservava assai opportunamente il signor presidente, la discussione non potrà a meno di degenerare in una vera confusione che è interesse sommo di evitare.

DE FORNARI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Io dico che la massima comune, il regolamento è che prima si discuta la materia in generale.

Si apre la discussione più larga che si può, e quindi si restringe agli articoli; io invoco l'applicazione di questa massima fondamentale; se poi...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Io farò osservare ancora una volta al senatore De Fornari essere impossibile a chiunque dirigere la discussione quando si fanno avanti nuovi mezzi di perturbare.

La discussione era aperta in primo luogo sull'articolo, chiunque voleva parlare in termini generali sull'articolo era padrone di farlo.

DE FORNARI. Non è stata chiusa.

PRESIDENTE. Non si chiude mai la discussione generale sull'articolo.

La discussione volgeasi sull'emendamento della Commissione; io ho avuto l'onore di osservare al Senato che siccome l'emendamento della Commissione non consisteva che nella sola esclusione di una parola, e che fin allora era stato contrastato il suo tenore, così che si poteva mettere ai voti questa parte dell'articolo 2, riservando di discutere le aggiunte proposte dai senatori De Cardenas e Galli, ed è appunto a quella di quest'ultimo che specialmente si riferiscono le osservazioni che intendeva presentare il senatore De Fornari.

DE FORNARI. Deposito il mio emendamento il quale è più generale di tutti, epperò deve avere la precedenza.

PRESIDENTE. L'avrà quando il Senato lo giudicherà.

Il senatore Fraschini si è alzato nel momento in cui io stava per porre ai voti quella parte dell'articolo che non aveva fin allora dato luogo ad obbiezione alcuna; siccome questo emendamento si riferiva al primo paragrafo, era naturale che prima si discutesse l'emendamento relativo al 1° paragrafo, e non quelli che erano, per così dire, aggiunte e dovevano costituire nuovi paragrafi.

Perciò, secondando il Senato quest'intendimento, ho mantenuto la discussione sull'emendamento del senatore Fraschini, e credo di doverla ancor mantenere.

Ma acciocchè il Senato l'abbia presente, darò comunicazione d'una nuova aggiunta che è proposta dal senatore De Fornari all'articolo 2 in questi termini:

« E generalmente non formano soggetto della presente imposta quelle assegnazioni che derivano da ripartizione di un patrimonio o di un usufrutto in qualsiasi modo comune sia tra il padre di famiglia e i figli, sia tra coniugi nel caso di separazione di convivenza, sia anche tra soci in caso di scioglimento di società, ed in altre simili contingenze. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato continua la discussione sull'emendamento del senatore Fraschini.

Il senatore Demargherita ha la parola.

DEMARGHERITA. Io non mi trovo sufficientemente appagato dalle ragioni che si sono addotte dalla Commissione in ordine all'aggiunta del senatore Fraschini. Si adduce a questo riguardo la massima costante che il matrimonio induce molte relazioni speciali fra marito e moglie, e non posso

trovarmi in disaccordo su questo principio il quale discende necessariamente dall'indole del vincolo che stringe i due coniugi, ma non per questo cessano di esistere fra coniugi, massime in materia d'interesse, quelle relazioni che possono esistere fra altri individui. Così, per venire al caso nostro, esistono realmente i termini di creditore e di debitore fra il marito e la moglie, esistono termini di proprietà. Ciascuno dei due ha la proprietà de' suoi beni; segnatamente la moglie ha la proprietà dei beni che essa ha tenuta disgiunta dal patrimonio dotale, da quella porzione del suo patrimonio che si è costituito in dote. Essendo dunque la moglie vera proprietaria de' suoi beni parafernali col carico di chiedere l'autorizzazione del marito nei casi più importanti secondo le disposizioni della legge, e potendo essere vera debitrice verso il marito non altrimenti che il sarebbe un terzo, potendo questo debito della moglie verso il marito essere ipotecato sovra i beni parafernali, ne succede che quando la moglie ha costituito sul proprio patrimonio parafernale una somma da pagarsi al marito entro un determinato termine, il credito del marito verso di lei è un vero credito fruttifero dotale. La moglie deve non solamente pagare il capitale all'epoca pattuita, ma deve corrispondere frattanto l'interesse, a meno che non si sia fra di essi altrimenti a questo riguardo stabilito. Noi qui abbiamo dunque un vero credito fruttifero dotale fra il marito e la moglie. Se pertanto è mente della nuova legge di affrancare dall'imposta i crediti dotali fruttiferi, io non veggio ragione alcuna per cui il credito fruttifero dotale del marito verso la moglie, non altrimenti che il credito fruttifero dotale del marito verso un terzo non debba andare esente da questa imposta. E non induce in me convinzione alcuna la teoria proposta dall'onorevole senatore De Fornari in riguardo alla ripartizione delle cose comuni in proprietà e in usufrutto fra più persone.

Qui non si tratta di comunanza; il patrimonio parafernale della moglie è proprio di lei, come il patrimonio del marito è proprio del marito. Abbiamo dunque due patrimoni, l'uno de' quali è creditore verso l'altro e di capitali e d'interessi; ma questi capitali, questi interessi sono dotali, o crediti dotali, e perciò debbono andare esenti dall'imposta.

Dunque ripeto nuovamente, io non veggio ragione alcuna plausibile per cui si debba nel caso nostro farsi una distinzione fra il credito fruttifero dotale verso i terzi e il credito dotale fruttifero del marito verso la moglie.

Consequentemente io appoggio l'istanza fatta dall'onorevole senatore Frascini acciò, o si tolgano le parole verso terzi, o si aggiungano le parole anche verso la moglie.

MASSA SALUZZO. Chiedo la parola.

DE FORNARI. Chiedo la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. L'onorevole preopinante ha supposto che io opponessi il mio all'emendamento Frascini.

L'emendamento Frascini era un emendamento speciale, il mio era un'aggiunta all'articolo che riguardava tutti i casi, e non affatto quello speciale che proponeva il senatore Frascini.

Io proponeva un emendamento che prevedeva i casi di assegnazioni, non di creazioni di nuovi crediti fruttiferi, d'assegnazioni che costituivano la divisione di un patrimonio comune allorché gli individui si separavano.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Massa Saluzzo.

MASSA SALUZZO. Io credo che il motivo il quale consigliò alla Commissione di adottare al numero 1 dell'articolo 2, sia il motivo acconsentito da tutti i tempi, da tutte le legislazioni, da tutte le nazioni, il favore cioè de' matrimoni.

Io credo che sarà pure stato nell'intenzione della Commissione di trattare in egual modo gli interessi del marito, e quelli della moglie; perchè non mi induco a credere che sia stata volontà della Commissione il gettare la gelosia tra i coniugi.

Io credo adunque che allorché la legge volle favorire le costituzioni di dote o gli assegnamenti nuziali, questo favore o si accordi alla moglie, o si accordi al marito, debb'essere ad entrambi accordato egualmente.

Se questo favore viene ad uno de'coniugi accordato verso i terzi, parmi la giustizia richieda che venga pure esteso verso il coniuge stesso.

Sono tre i casi contemplati in questa disposizione, quello della moglie creditrice verso il marito, del marito creditore verso la moglie, e di quella e di questo creditori verso i terzi.

Credo che la legge debba esser chiara, perchè non abbia ad indurre questioni nelle famiglie e non susciti una serie di discorde là dove regnar deve la pace; e da che la legge deve parlare chiaramente, è mestieri che contenga ed abbia a stabilire ciò che si proponeva dall'onorevole senatore Frascini, vale a dire che il credito della moglie, che i crediti del marito verso la moglie, i crediti dell'uno e dell'altra verso terzi per dote od assegnamenti nuziali, debbano godere di questa esenzione; avvegnachè se diversamente si intendesse la legge, sarebbe tolto il favore, l'equità e la giustizia della pari trattazione. Io dunque opino non solo per l'emendamento Frascini, ma eziandio perchè si dichiari in modo esplicito che il favore è accordato alla moglie verso il marito, al marito verso la moglie ed a tutti due verso qualunque terzo, il quale sia onerato ed obbligato per dote od assegnamenti nuziali.

CINQUARIO, relatore. Un caso che, per dire il vero, non può che essere rarissimo, ha sollevato una discussione che tiene divisi gli animi del Senato. Io osservo a questo proposito che il motivo che condusse la Commissione a non accettare l'emendamento proposto non è già per credere che debbano escludersi dal beneficio di quest'eccezione i crediti che il marito potesse avere verso la moglie per causa di dote in virtù del dominio civile che compete al marito nella dote, ma che si debba intendere già compreso virtualmente nel patrimonio del marito e che questo non costituisca un vero credito della natura di quelli che sono colpiti dalla presente legge.

DEFERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEFERRARI. Per parte della Commissione si sostiene che quando il marito è creditore della dote verso la moglie non ha più un credito ma un'azione di proprietà e di dominio.

Questo è quello che io non posso intendere.

Il padrone è padrone delle cose sue, quindi sarà padrone della dote: ma in che cosa consiste questa dote? In un credito o in un titolo di credito da esigersi, da convertirsi in danaro. Fine a che è credito, fino a che è titolo, fino a che non si è convertito in danaro che cos'è? È un'azione per riscuotere capitale ed interessi. Questo capitale e questi interessi da chi sono dovuti? Dalla moglie. Il marito avrà il dominio civile della dote; ma la dote, finchè non è pagata, consiste nel titolo: e come può il marito pagarsi di questo titolo? Egli può pagarsi come tutti gli altri creditori, può legalmente, giuridicamente agire contro i beni della moglie; ma finchè non agisce giuridicamente, non ha che un titolo. Ora, questo titolo fruttifero entra o non entra in questa legge? Io credo di sì, se non lo

escludiamo. Credo di sì, perchè la legge eccettua soltanto i crediti della moglie verso il marito e non i crediti del marito verso la moglie; ma il marito *est dominus dotis*, ed è padrone del suo titolo. Ma questa dote come fa egli a convertirla in danaro? può egli da per sè solo e di semplice sua volontà prendere i denari per pagarsi sui crediti parafernali della moglie? No: i beni parafernali della moglie dipendono dalla sua amministrazione; e, se essa vuole, impedisce il marito di toccarli.

È scritto nel Codice civile che il marito amministrerà i beni, anche parafernali, della moglie, finchè la moglie il vuole. Dunque io suppongo un marito che sia creditore per dote di lire 10,000 verso sua moglie; la moglie ha 100,000 lire di beni parafernali, ma non paga: come fa il marito? li prende colle mani sue proprie? No. La moglie glielo impedisce; egli è dunque obbligato a ricorrere ai tribunali, sia pel capitale che pel gli interessi.

Dunque vi è differenza intrinseca fra la dote e i beni parafernali della moglie. Il marito per pagarsi deve agire con le forme ordinarie finchè conserva il credito, e deve perciò pagare la tassa. Siccome non credo che sia intenzione nè del Senato e meno ancora del Governo che questo credito, considerato sotto questo aspetto, sia colpito da questa legge, è necessario di escluderlo apertamente.

CINERARIO, relatore. Siccome nel fondo della questione non vi è dissenso tra la Commissione e gli onorevoli oppositori (*Mariti*), perchè tanto la Commissione quanto gli onorevoli senatori che hanno parlato nel senso di chiedere la modificazione di quest'articolo sono persuasi che i crediti della natura di cui si tratta non devono essere colpiti dalla legge; così mi pare che sopprimendo la parola *verso terzi* si finirebbe una discussione già troppo prolungata.

FRASCINI. Io ritiro il mio emendamento, e mi accosto alla proposta ora fatta dal relatore della Commissione.

PRESIDENTE. In questo caso il paragrafo rimarrebbe in questi termini:

« I crediti della moglie verso il marito, e di questi per doti ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio. »

MASSA SALUZZO. Domando la parola.

Può indurre un certo dubbio queste parole di questi, perchè pare che comprendano marito e moglie.

STARA. È giustissima l'osservazione: si deve dire di questo.

PRESIDENTE. Porrò in primo luogo ai voti la prima parte dell'articolo così emendato:

« I crediti della moglie verso il marito e di questo per doti ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio. »

Chi approva questa parte dell'articolo voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora viene il paragrafo secondo così concepito:

« Le pensioni assegnate dagli ascendenti ai loro figli per abilitarli ad imparare una professione o ad intraprendere una carriera. »

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto ha la parola.

DI CASTAGNETTO. Dopo essere stato discusso il principio della legge, intorno alla quale io credo di avere schiettamente dato il mio avviso, vengono ora le eccezioni.

In generale io sono nemico delle eccezioni, e non è senza soddisfazione che ho sentito essere l'onorevole commissario regio ed il relatore dell'ufficio centrale di questo stesso sentimento; ma siccome alcune eccezioni furono proposte, oltre

a quelle stabilite nel progetto di legge e che l'ufficio centrale ha creduto di accoglierne alcuna, prima che si chiuda la discussione su questo paragrafo, io credo di dovere avvertire che, qualora venissero ammesse le eccezioni state proposte, io avrei pure un'aggiunta da proporre degna, a mio avviso, di un eguale riguardo.

In questo primo alinea si parla di crediti della moglie verso il marito, ed ho sentito che l'onorevole senatore Sclopis tra le altre osservazioni metteva in campo quella che vi ha comunione di patrimonio tra il marito e la moglie, e si considerano come una stessa sostanza.

Accade un caso frequentissimo, ed è che, morendo il padre, la madre resta tutrice dei figli, e convive con essi; la sua dote è in famiglia, resta un patrimonio unico confuso, e non essendovi eccezione per la medesima, la dote essendo ipotecata, converrebbe che la madre pagasse un'imposta sopra questa dote, la quale forma veramente asse del patrimonio.

Non credo che la legge sui crediti fruttiferi voglia estendersi tant'oltre, credo che la medesima voglia colpire i capitali i quali hanno sfuggite le altre imposte, e che essendo gravati da tributo le terre ed i fabbricati si voglia anche sottoporre a tassa quei capitali che finora andarono esenti; qui è appunto il caso in cui questa dote va confusa col patrimonio; il patrimonio paga le imposte prediali, paga le imposte sui fabbricati, paga insomma tutte le altre imposizioni.

Io credo adunque che se si stabiliscono delle eccezioni per alcune categorie, come fu espresso all'aprirsi di questa seduta, credo, dico, che questo favore possa esser accordato alla madre vedova, e mi riservo di meglio dimostrarlo a suo luogo.

Faccio intanto quest'osservazione al primo paragrafo onde, venendo chiusa la discussione sul medesimo, non fossi più in tempo, ammettendosi altre eccezioni, di proporre anche questa.

PRESIDENTE. Il regolamento permette l'aggiunta anche dopo che sono votati gli articoli; quindi, ove quest'aggiunta fosse gradita al Senato, le si potrebbe dar luogo anche quando l'articolo fosse stato votato.

Pregherei tuttavia il senatore Di Castagnetto di proporre in termini formali l'aggiunta che intenderebbe fare alla legge.

DI CASTAGNETTO. Io ho fatta veramente quest'osservazione, ma essa cadde dopo che l'onorevole signor presidente ha detto che ci resta tempo a fare l'aggiunta anche durante la discussione del paragrafo, perchè essa è subordinata al caso che si ammettano altre aggiunte; se non si ammettessero altre aggiunte io non insisterei per l'esenzione di cui ho fatto cenno, essendo per indole avverso alle eccezioni; dico solamente che questa esenzione dovrebbe prevalere a tante altre.

PRESIDENTE. Converrebbe che fosse la proposta formulata in termini precisi.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Una legge d'imposta non può stendersi mai abbastanza con chiarezza, massime quando si tratta di una imposta nuova; prima dunque che si passi al secondo alinea dell'articolo secondo pregherei la Commissione di determinare quale sia il significato ch'essa assegna alle parole: *dote apparente dal contratto di matrimonio*, e chiederò se essa intenda di dare a quell'espressione un senso piuttosto largo, ovvero se si debbano intendere in senso ristretto.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questo paragrafo è già votato.

CRISTIANI. È votato, sta; ma io chiedeva di potere interrogare la Commissione sul senso delle parole votate non per una semplice curiosità mia, ma per avere uno schiarimento.

mento. Trattandosi di una legge d'imposta la quale debb'essere applicata e di una legge nuova, l'amministrazione se ha una base d'applicazione certo eviterà le molte discussioni che difficilmente in altro modo si potrebbero evitare. Per essere meglio inteso a questo riguardo mi spiegherò con un esempio.

Una moglie si è costituita nell'atto di matrimonio una dote, supponiamo, di 40,000 lire; questa dote era dovuta dagli eredi; essa ha ritirato questo capitale di 40,000 lire e lo ha impiegato presso un'altra persona.

Il capitale conserva il suo carattere primitivo di dotale; ma siccome al titolo primitivo del contratto di matrimonio vi è subentrato un altro titolo, qual è l'impiego di quel capitale, io domando, se in quel caso l'amministrazione crederà di poter chiederne l'imposta, ovvero se il capitale ritirato reimpiiegato che conserva il suo primitivo carattere sarà pure compreso tra le eccezioni.

CIBRARIO, relatore. Quantunque dopo la votazione degli articoli, l'interpretazione delle leggi appartenga veramente ai tribunali, io dirò brevemente quale è stato l'animo della Commissione nell'acconsentire a questa compilazione.

La Commissione, accettando la parola *apparente*, non ha voluto intendere altro fuorchè i crediti che risultassero dal contratto di matrimonio anche relativamente alle persone; ma non ha voluto che quando è cambiata la natura del credito, quando si siano fatti nuovi contratti, il privilegio seguitasse per questo capitale originariamente dotale.

PRESIDENTE. Il paragrafo secondo che sta ora per essere posto in votazione è il seguente... (*Vedi sopra*)

Chi adotta questo secondo paragrafo voglia levarsi.

DE FORNARI. Io domanderei la parola per aggiungere...

GALLI. L'aveva domandata io...

PRESIDENTE. La proposta del senatore De Fornari il Senato l'ha già intesa, ed avrà luogo al paragrafo quarto.

DE FORNARI. La mia proposta era invece di aggiungere al numero due il caso della ripartizione di un reddito già prima esistente e già imposto, se ne era possibile; nel qual caso l'assegnazione potendo farsi anche con istromento e perciò anche con ipoteca...

Una voce. È lo stesso.

DE FORNARI. A me pare non sia lo stesso.

PRESIDENTE. Domando scusa; ieri il senatore Galli ha proposto di aggiungere, dopo il paragrafo due, un articolo il quale contemplasse particolarmente gli assegnamenti a farsi agli ufficiali in occasione di matrimonio; il suo emendamento, quantunque non si riferisca agli ufficiali, è però quasi identico.

DE FORNARI. In tal caso io appoggerei la sua domanda; ma parmi non sia così.

PRESIDENTE. Allora abbia la bontà di metterlo in iscritto; intanto, siccome nessuno oppugna il disposto dell'articolo, io porrò questa parte ai voti e si aggiungerà poi quello che il Senato crederà. (*Legge il secondo paragrafo — Vedi sopra*) (Il Senato adotta.)

DE FORNARI. Ora potrei redigere la mia aggiunta...

PRESIDENTE. Siccome l'uno non esclude l'altro, verrà a suo tempo la sua aggiunta; intanto il senatore Galli aveva chiesta la parola prima, essendo uno sviluppo della proposta fatta ieri.

GALLI. Signori senatori io desidero di dare maggiore sviluppo all'aggiunta che ieri troppo tardi in sul finire della seduta ho fatta al secondo paragrafo del secondo articolo, proponendo di estendere anche l'eccezione dall'imposta alle pensioni fatte dagli ascendenti in favore dei loro figli ufficiali nell'esercito perchè possano ottenere la permissione di con-

trarre matrimonio e di rispondere alle obiezioni colle quali il signor commissario regio volle impugnare la mia proposta.

Io ho detto che se si erano eccettuate dall'imposta le pensioni per imparare una professione o per intraprendere una carriera per parità di causa e perchè militavano le stesse ragioni, una simile eccezione si doveva pure concedere alle pensioni fatte dagli ascendenti ai loro figli ufficiali nell'esercito. Soggiunsi che in alcune circostanze particolari, il poter continuare l'incominciata carriera, vinceva d'importanza l'intraprenderla, perchè più o meno avvi libertà di scelta nell'intraprendere una carriera, e che quando si deve a questa rinunciare, la famiglia perde ciò che spese per l'educazione militare e pel corredo, il che non è poca cosa.

Dissi essere un capitale fittizio e non un vero capitale fruttifero; soggiungo ora potersi considerare come una pensione alimentare in surrogazione di quel tanto che quell'individuo consumerebbe in famiglia; chè alla proposizione che faccia può considerarsi favorevole il rapporto della Commissione, perchè, io domanderei: che valore avrebbe l'eliminazione della parola *esclusivamente*, proposta ed accettata dal Senato, se non fosse per dare maggior margine alle eccezioni introdotte?

Conchiusi finalmente che nel mio modo di vedere militavano per queste pensioni tutti gli estremi che fecero ammettere l'eccezione sull'imposta per le pensioni fatte dagli ascendenti puramente per apprendere una professione od intraprendere una carriera.

Risponderò ora come meglio saprò alle obiezioni colle quali il signor commissario regio impugnò la mia proposta.

Egli osservò, se ben mi ricordo, in primo luogo che altro era una pensione per intraprendere una carriera, altro il poterla conservare; che la scelta stava in lui e che non aveva che a non ammogliarsi.

Mi permetterò di rispondere al signor commissario regio che egli dà in questo modo gratuitamente un carattere di durezza alla legge che non ha in tutti i paesi d'Europa; con più o meno facilità si dà ivi questo permesso e vi sono talvolta delle convenienze di famiglia e personali che consigliano di ricorrere per ottenerlo.

Disse in secondo luogo che per le stesse considerazioni il Governo aveva creduto conveniente di sopprimere l'esenzione dalle imposte ai padri di duodecima prole; io per verità non saprei come rispondervi perchè non ci vedo gran correlazione.

In terzo luogo il signor commissario regio osservò che l'ammettere quest'eccezione sarebbe un favorire i loro matrimoni

Io in massima convergo col signor commissario regio, ma mi permetterò di osservare che questo motivo è estraneo alla questione di finanza che ci occupa e che entreremmo in una questione d'ordine politico militare.

Dirò che questa questione è già sciolta dal Governo stesso colle citate patenti del 29 aprile 1834, che stabiliscono debba l'uffiziale, prima della costituzione della pensione, ottenere la permissione dall'autorità superiore, che non si concede che dietro le conclusioni favorevoli dell'auditorato generale di guerra, che all'articolo 9 è comminata la pena della destituzione se, senza permesso, l'uffiziale passasse oltre al matrimonio.

Il Governo ha creduto, colle citate patenti, d'aver portato rimedio all'abuso ed ai temuti inconvenienti; perciò io guardo come sciolta la questione politica, e risposto all'osservazione del signor commissario regio di non doversi favorire questi matrimoni, e quindi non doversi ammettere l'eccezione

proposta, sicchè più non vi resta che la pura questione e convenienza finanziaria.

Io non ripeterò le ragioni già addotte, per le quali io credo che queste pensioni fatte dagli ascendenti ai loro figli ufficiali nell'esercito meritano egual favore di quelle fatte per imparare una professione, intraprendere una carriera.

Non posso rispondere alla Commissione perchè nel suo secondo rapporto dice solamente essere stata la medesima unanime in un senso contrario alla mia proposta senza accennare ragioni speciali. Perciò io rinnovo la fatta proposta, e spero che il Senato, giudice competente, sia pei motivi di finanze e di giustizia, come per la questione politica, qualora il signor commissario regio insista su quella, vorrà prendere in considerazione la mia proposizione.

E per ciò propongo la seguente aggiunta al § 2 del secondo articolo; dopo le ultime parole: *intraprendere una carriera*, si dica: « come pure le pensioni che gli ascendenti fanno ai loro figli ufficiali nel regio esercito in occasione di matrimonio, dipendentemente alle regie patenti 29 aprile 1834. »

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore non sono tali da rimuovermi dall'opposizione fatta ieri all'emendamento che egli propose.

Non mi rimuovono perchè io non trovo quell'analogia, quella parità di circostanze che egli testè fece rilevare fra il paragrafo secondo dell'articolo secondo ed il suo emendamento.

Nel paragrafo secondo si contempla la pensione per fare imparare una professione ed intraprendere una carriera; per contro l'onorevole senatore vorrebbe che si estendesse al mantenere la carriera, il che sarebbe un passo di più; può meritarsi favore la pensione che mira a dare uno stato al figlio; ma se costui non sa trarne sufficiente profitto quando la consegua, la cosa cambia di aspetto, come pure se intende di prender moglie.

Indipendentemente da ciò, osservo che non posso considerare il matrimonio come mezzo di mantenere la carriera ad un ufficiale o farlo progredire in essa, anzi è un peso di più dal lato delle spese che egli s'addossa. Vedo poi per contro che i celibi, e sono il maggior numero, percorrono la carriera medesima convenientemente. Mi si dirà che può esservi taluno che sia in tali condizioni di fortuna che non gli permettano di continuare la carriera senza un assegnamento; ma io risponderò che queste circostanze particolari degli individui, che sono il minor numero, non possono essere contemplate dal legislatore, il quale non discende negli interessi familiari al segno di riconoscere se uno possa o no continuare in una data professione, in una data carriera. Se non che io dubito assai che il mezzo del matrimonio procurato mediante l'assegnamento di cui si parla possa giungere allo scopo cui l'onorevole senatore accennava, in quanto che la legge appunto ha stabilito che l'ufficiale che si marita debba avere una determinata pensione onde rimuovere il pericolo che ammogliandosi s'espone a sopportare un peso cui i propri mezzi non siano bastanti; ond'è che se l'ufficiale per maritarsi ha bisogno che altri gli faccia il prescritto assegnamento, certamente non ha mezzi per mantenere la moglie, e questa non può migliorare la sua condizione, se neppur essa ha quanto basti, purchè fra lei ed il marito abbiano o lire 24,000 di capitale, o lire 1200 di reddito.

Dico fra lei ed il marito, perchè la legge, se mai non mi sovviene, dichiara bastantemente soddisfatto all'obbligo imposto all'ufficiale che si mariti, ossia che egli posseda quel capitale o reddito, ovvero la moglie.

Rimane però, mi pare dimostrato, che il matrimonio quando dev'essere accompagnato dall'assegnazione di cui si parla, ben lungi dall'abilitare l'ufficiale a percorrere la carriera, riesce piuttosto d'inciampo.

Si soggiunse che la legge qualora non ammettesse quest'eccezione sarebbe troppo dura, ma nello stesso tempo il senatore conviene meco che non debb'essere scopo della legge lo spingere al matrimonio.

Da ciò io ne deduco, che il legislatore non porgendo nè ostacolo, nè incoraggiamento, non procede con durezza.

L'onorevole senatore soggiunge di non conoscere il perchè si abbia argomentato dalla legge, che ha tolto per i casi futuri ai padri di dodicesima prole l'esenzione dai tributi e l'annuo sussidio che prima loro si accordava; ma, ove consideri la cosa sotto l'aspetto che ho or ora accennato, conformemente a quanto ho detto ieri, vale a dire che non debbe il legislatore incoraggiare i matrimoni e che la legge fu derogata come improvvida nelle condizioni attuali della società e di popolazione, cioè perchè spingeva a matrimoni inconsiderati.

Vedrà chiaramente come io possa fondare le mie osservazioni sulla legge medesima, perchè vi è identico motivo di non incoraggiare i matrimoni, ma di lasciare in proposito la più ampia libertà.

Per queste ragioni io credo che, mancandovi ragione particolare per cui coloro che fanno parte dell'esercito come ufficiali debbano godere di speciale prerogativa per gli assegnamenti loro fatti onde abilitarli a maritarsi, l'emendamento non sia ammissibile.

MASSA SALUZZO. Il signor senatore Galli propone di estendere l'eccezione, di cui nell'articolo secondo, agli assegnamenti i quali sarebbero fatti ai figli che seguono la carriera militare e che vengono a matrimonio.

Il commissario regio si oppone a questa estensione di privilegio, siccome quella che tornerebbe troppo in pregiudizio delle finanze.

Io porto ferma opinione che la proposizione dell'onorevole senatore Galli sia compresa nella legge e che conseguentemente la legge come sta concepita nei termini proposti dalla Commissione autorizzi il padre di famiglia a fare questi assegnamenti, i quali saranno esenti dalla tassa di cui si tratta, e mi spiego. Questi assegnamenti possono essere o per ragione di carriera militare, o per ragione di matrimonio. Nel primo caso sarà loro dato il titolo di assegnamenti destinati ad agevolare la carriera militare; nel secondo caso sarà loro dato il titolo di dote, di assegnamento nuziale, ed allora l'antiveggenza dei parenti, la destrezza dei notai farà sì che ciò che non si vuol concedere specificatamente, sarà concesso dalle persone che contrattano mediante termini precisi di una contrattazione, la quale eluderà le difficoltà che si mettono in campo dal commissario regio.

Mercè lo stato delle cose, trattandosi di una legge che non debb'essere poi portata con tanto rigore, credo che sarebbe più decoroso lo stabilire la eccezione proposta dall'onorevole senatore Galli, sebbene io sia d'avviso che quella sarebbe sempre inserita nei contratti nuziali e in quelli di assegnamento di pensione per la carriera militare.

PRESIDENTE. L'emendamento Galli è compreso nei seguenti termini... (*Vedi sopra*)

Vi sarebbe poi il senatore De Fornari, il quale a questo emendamento aggiungerebbe ancora le parole seguenti: « e così le assegnazioni che l'ascendente fece al figlio al discendente per potersi stabilire separatamente per causa qualsiasi. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

ARNULFO, *commissario regio*. Domando la parola.

DE FORNARI. Chiedo di potere sviluppare la mia proposta.

ARNULFO, *commissario regio*. Parlerò in seguito.

DE FORNARI. Dirò poche parole, perchè sono quelle medesime che ho detto in una tesi più generale. Io credo che materia della presente imposta non sieno che i crediti veramente fruttiferi. Questa è l'intitolazione della legge. Sono quei capitali i quali per industria, per previsione del buon padre di famiglia si resero fruttiferi, e che per conseguenza formano parte di un patrimonio. La separazione di una porzione della rendita complessiva della famiglia nel caso che un individuo di questa separasi, non potendo coabitare o per causa di matrimonio, o per qualunque altra ragione, tal separazione, dico, la suddivisione di questa fortuna è ordinariamente, anzi una perdita, un dispendio per la famiglia; io domando se questa è la creazione, l'aumento di un credito fruttifero, la produzione di frutto di un capitale nuovo. Io non credo possa assoggettarsi ad imposta nuova. Siccome tuttavia potrà l'assegnazione essere fatta con ipoteca e può nascere il dubbio se quest'assegnazione (giacchè la parola *assegnazione* è stata introdotta forse meno opportunamente nella legge e vi si contempla l'ipoteca segnalatamente), dovrà esserè considerata come un credito fruttifero imponibile secondo la legge attuale. Io non lo credo, e siccome il dubbio può nascere, domando che sia appositamente escluso.

ARNULFO, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO, *commissario regio*. Io non posso aderire all'aggiunta proposta dall'onorevole senatore De Fornari.

Le ragioni che egli addusse parmi conducano ad una conseguenza che si scosta di troppo dai termini e dallo scopo della legge che è in discussione ed è da ritenersi bene che lo scopo di questa è di colpire d'imposta senz'altra indagine i crediti fruttiferi.

Quindi l'esistenza del credito è quella che dà origine alla tassa, non riguardo avuto all'origine del medesimo ed alla causa che lo determinò.

Che se altrimenti la cosa fosse, bisognerebbe fare ben molte altre disposizioni legislative onde stabilire fra i crediti medesimi quelli che possono essere colpiti e quelli che non lo possono essere dipendentemente dall'origine loro; tocchè assolutamente nè si propone dal Governo nè il Senato inclina certo ad adottare.

Il segno apparente e, per così esprimermi, che dà luogo al tributo e che ne dà la misura, è la creazione del credito, qualunque ne sia la causale.

Ciò ritenuto, se tra padre e figlio per convenienze, che è inutile di qui analizzare, si stabilisce un credito, sia perchè il figlio possa vivere separato, sia per qualunque altra ragione, vuolsi conchiuderne che nasce l'obbligo di pagare la tassa.

Vi sono delle eccezioni nello stesso progetto di legge che si discute, dice l'onorevole senatore, ed è vero; ma queste eccezioni sono talmente circoscritte e determinate da casi speciali che non possono servire di norma o di base per introdurre eccezioni più ampie e tanto meno quella cui accenna l'onorevole proponente, poichè per ammettere queste si deve ricercare l'origine, la causa del credito, il che è contrario ed alla lettera ed allo scopo della legge, la quale riescirebbe in tal caso assolutamente inesequibile. Le eccezioni che ammette l'articolo secondo sono limitate, e debbono esserlo a quelle spese che il padre di famiglia fa per dare al figlio una

professione, uno stato; ma quando il figlio ha la professione, ha uno stato con cui provvedere a se stesso, ogni debitura che si contragga fra essi non deve, quanto all'imposta, godere di qualsiasi privilegio. Del resto noi cadremmo nel gravissimo inconveniente di scandagliare l'origine dei crediti per dedurre se siano o no soggetti all'imposta.

L'onorevole senatore dice che non vi è aumento di patrimonio nel caso di assegnazione fatta dal padre al figlio.

Io dico che la costituzione d'un credito non aumenta i patrimoni, non aumenta le ricchezze generali nello stesso modo che la vendita d'uno stabile, la trasmissione d'una eredità non aumenta la ricchezza medesima, ma tuttavia per simili trasmissioni si paga un tributo per ciò solo che vi è la trasmissione dei beni. Per la stessa ragione deve pagarsi l'imposta sopra un credito per ciò solo che esiste la sua costituzione.

Da ciò è facile il dedurre che si debba considerare il credito del figlio verso il padre come un credito di un estraneo.

DE FORNARI. Domando la parola per una brevissima osservazione. La differenza che si manifesta fra l'opinione dell'onorevole preopinante, commissario regio, e la mia, dipende dal tutto diverso carattere che si voglia imprimere alla legge. Egli ha perfettamente spiegato che il carattere che egli le suppone è tutto diverso da quello da me attribuito, e così dichiaro che sotto questo aspetto, per questo motivo generale, io mi unirò a quei molti i quali io penso saranno per votare contro la legge.

PRESIDENTE. Ritira il suo emendamento?

DE FORNARI. Lascio che si ponga ai voti.

DELLA TORRE. Messieurs, je crois qu'il y a, en fait d'impôts, une maxime générale d'après laquelle le même objet ne doit pas payer deux fois; nous voulons que tout ce qui rend soit imposé; mai nous ne pouvons pas prétendre qu'une chose quelconque paie deux fois. Or, le but des amendements proposés par messieurs De Fornari et Galli, est d'éviter cet inconvénient. Si l'on n'adopte pas ces amendements, il arrivera que le père qui paie déjà pour tout son patrimoine, pour ses biens meubles et immeubles, pour les créances qu'il possède contre des tiers, consacra une partie des biens qui, chez lui, ont déjà payé l'impôt, quand, aux termes de la loi militaire, il donnera à son fils ce qui lui est nécessaire pour qu'il puisse se marier. De même, dans quelques cas, la loi m'oblige d'entretenir mon fils hors de chez moi, et je l'entretiens avec les fonds qui déjà ont été imposés chez moi; je me prive de ces fonds pour les lui donner, et, si je n'agissais pas ainsi volontairement, la loi me forcerait à le faire dans une certaine mesure. Si donc vous faites payer un second impôt, vous diminuez la somme; 25 mille francs ne suffisent plus, il en faudra 26; l'assegnamento devient insuffisant, le père sera obligé de donner davantage.

Cette portion du patrimoine qui a déjà été imposée une fois, ne doit pas l'être une seconde, d'autant plus qu'elle est consacrée à des objets que la loi non-seulement approuve, mais dans certains cas elle commande.

ARNULFO, *commissario regio*. Mi credo in obbligo di fare alcune osservazioni sovra quanto venne accennando l'onorevole senatore preopinante, per dimostrare che non sussiste, a mio credere, l'opinione dal medesimo emessa.

Dirò dapprima non sembrarmi esatto l'affermare che il padre paghi imposta per tutto quello che possiede, in quanto che, indipendentemente dagli stabili e dai crediti colpiti da tassa, può egli possedere denari e rendite sul debito pubblico con cui far fronte agli impegni che prenda verso il figlio; nel qual caso non sussiste la premessa dell'onorevole senatore, cioè che il padre paghi già per tutto il suo patrimonio, per

tutto quello che possiede, e che ciò cui si obblighi il figlio a pagare colla presente legge sia un doppio pagamento.

Fatta astrazione tuttavia da questa circostanza, io dico: o fra padre e figlio interviene una divisione del patrimonio paterno, costituito di stabili o di crediti, ed allora non si paga da due; poichè tanto meno pagherà il padre e pagherà il figlio in sua vece la stessa somma di tributo, il totale sarà lo stesso; poichè se si dividono stabili, il tributo prediale sarà diviso; se si dividono i crediti, divisa pure sarà l'imposta che sovr'essi si stabilisca.

Ma se gl'interessi particolari del padre e del figlio esigono, se la volontà loro determina che a vece di dividere il patrimonio si costituisca invece un credito del figlio verso il padre, la cosa cambia d'aspetto; le parti sono in facoltà di provvedere agl'interessi loro come più loro accomoda; se loro non piace di dividere, ma piace piuttosto di costituire un credito, debbono seguire la sorte di tutti quelli i quali costituiscono una debitura piuttosto che alienare una porzione del loro patrimonio.

Per propria volontà si crea la materia imponibile colla costituzione d'un credito, e debbono perciò sopportare la relativa tassa.

Per le quali cose io conchiudo che l'argomento addotto in contrario poggia in fallo, e quando la tassa viene determinata dalle particolari convenienze, dalla volontà delle parti, e non per disposizione di legge, non possono tagnarsi che sia la legge ingiusta.

VESME. Io appoggio l'emendamento del senatore De Fornari, per questa ragione principalmente, che credo che in questo caso non si costituisca un credito, come asseriva il commissario regio. È un dovere del padre di mantenere il figlio; tale debito nasce dalla natura, è confermato da legge. A questo dovere ordinariamente soddisfa nella casa propria: se per caso, per qualche motivo, il figlio esce di casa, dura l'obbligo antico, e debbe mantenerlo, non più in casa, ma col pagargli una pensione. Il debito non nasce allora soltanto, ma soltanto viene ad ottenere un diverso modo di esecuzione.

Il figlio ed il padre costituiscono una sola famiglia; l'assegnamento fatto da questo a quello non costituisce un vero credito fruttifero, nè perciò in alcun modo può essere imponibile, stante che non si tratta di un vero credito, ma del diritto naturale che ha il figlio verso il padre di essere mantenuto, vestito ed educato quando è in famiglia non meno che quando per qualsiasi caso ne sia uscito.

ARNULFO, commissario regio. Sorgo unicamente per ricordare che la Commissione ha proposto, ed io sono disposto d'accettare, un'eccezione relativamente alle pensioni puramente alimentari specialmente contemplate nel Codice civile, il che risponderebbe alle difficoltà elevate dall'onorevole senatore.

Del resto, qualunque sia la causa del debito, se il debito sussiste, non vi è ragione perchè non debba sopportare la tassa.

Se il padre, per soddisfare all'obbligo degli alimenti, cede al figlio una cascina, non paga certamente l'imposta sui crediti, pagherà l'altra imposta dell'insinuazione; ognuno ha facoltà di scegliere il modo di pagamento che più gli conviene, e dal modo che sceglie la legge lo può colpire con una o con altra tassa.

PRESIDENTE. Il Senato ha già inteso come sia formulato l'emendamento del senatore Galli: esso viene in primo ordine dopo la parte del paragrafo secondo già adottato.

Chi lo adotta sorga.

(È rigettato.)

Viene ora l'emendamento del senatore De Fornari.

Chi lo approva si alzi.

(È rigettato.)

Viene infine la proposta De Cardenas, di cui la Commissione avrebbe fatta materia pel paragrafo seguente che diventerebbe il terzo, lasciandovi però luogo frammezzo a quello che verrà suggerito dal senatore Di Castagnetto, che sarà collocato laddove parrà più opportuno al Senato.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Mi si fecero osservazioni sulle parole *pensioni alimentari*, e mi si disse che l'eccezione dovrebbe estendersi anche *al patrimonio ecclesiastico*. (*Rumori diversi*) A me parve in sulle prime che quel patrimonio dovesse essere tra le pensioni alimentari, perocchè il padre lo costituisce talvolta come un credito che la Chiesa chiama pensione alimentare, senza la quale non avendo l'ecclesiastico mezzi di sussistenza sarebbe escluso dall'esercizio del sacerdozio.

Riguardandola come pensione alimentare io non proponevo veruna eccezione speciale nella legge per esso. Ora, siccome la Commissione prescrive semplicemente quelle contemplate nel Codice, così io sottopongo il riflesso alla stessa Commissione, perchè veda se non sia il caso che questa pensione di puro e semplice patrimonio ecclesiastico, quella cioè che dicono la congrua per poter celebrare la messa debba essere compresa sì o no nella pensione alimentare.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

CIBRARIO, relatore. Il patrimonio ecclesiastico si compone o di beni stabili assegnati dal padre al figlio, e in tal caso non sarebbe compreso nella legge che riguarda i crediti fruttiferi, o si costituisce (come avviene il più spesso) in una data pensione, ed allora egli è evidente che la carriera ecclesiastica è contemplata nel paragrafo secondo, il quale prescrive che le pensioni assegnate dagli ascendenti al figlio per abilitarlo ad intraprendere una professione, una carriera, sono eccettuate dall'imposta.

DE CARDENAS. In questo caso io non insisto più nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo terzo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi permetta prima che dia lettura dell'aggiunta proposta dal senatore Di Castagnetto, quindi avrà la parola.

« I crediti della madre vedova, convivente in famiglia, per ragione di dote od assegnamento nuziale apparente dal contratto di matrimonio. »

ARNULFO, commissario regio. Io non posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto, perchè la creditrice dei figli per dote non ha salvo un semplice credito: ciò posto non vi si può applicare l'articolo secondo, il quale esime dalle tasse i crediti dotali del marito verso la moglie e viceversa, il che equivale a dire durante il matrimonio.

La dote di cui la vedova è creditrice (che è dote di titolo, ma non più di fatto) non è incorporata nel patrimonio dei figli più di quello che lo sia un credito ipotecario qualunque di un terzo verso i medesimi.

La convivenza poi della vedova coi figli non deve essere un titolo per dar luogo od origine ad esenzioni. Anzi tale convivenza forse sarebbe un titolo di più per non accordarne, poichè è più che probabile che i figli non siano pretendenti ad una pensione della madre, e per conseguenza essa sia

posta in miglior condizione di quello che sarebbe se vivesse separata.

Fra la vedova creditrice dei figli della sua dote ed un estraneo creditore dei figli medesimi non vi è differenza alcuna assolutamente, e dalla convivenza io credo che il Senato non vorrà trarre argomento per una esenzione.

DI CASTAGNETTO. Io non ho invocato tanto lo spirito dell'articolo primo, come lo spirito stesso della legge: la legge vuole colpire i capitali i quali non pagano ancora alcuna imposta, cioè che hanno sfuggito a qualunque sacrificio.

Ora io ho detto che la madre convivendo coi figli, il patrimonio resta confuso con quello della famiglia; questo patrimonio paga allo Stato altre gravanze, epperò non è giusto che vada ancora soggetto a questa imposta.

Del resto ho fatto l'osservazione che in generale io era nemico delle esenzioni come lo era anche il signor commissario regio; ma, posto che alcune ne vengono messe in campo, io ho detto che questo era forse uno dei casi più speciali.

Intanto abbiamo adesso esentati i crediti alimentari. Ora io dico: quanti altri casi si presentano di ugual natura che forse sono degni di maggior riguardo?

Abbiamo i minori, i quali alle volte sono costretti ad impiegare con ipoteca i loro fondi. Con ipoteca abbiamo le opere pie, le quali sono tassate per la legge delle manimorte; sono tassate per i capitali, sono tassate per le imposte prediali, ed ora restano tassate egualmente per le rendite ipotecarie, mentre forse appena appena basteranno allo scopo per cui sono istituite. Abbiamo qualche volta dei legati pii appena sufficienti per soddisfare i pesi, e saranno ugualmente imposti, perchè la legge non li esclude.

Relativamente alla madre, io faccio un'ultima osservazione: con una legge non ha guari sancita abbiamo tolto il favore dell'esenzione del diritto di successione in linea retta, epperò, nel caso di dolorosissima perdita, i figliuoli debbono raccogliere, con pagamento di diritto, il luttuoso patrimonio del padre o della madre: attualmente, non solamente quando muoiono, ma quando vivono i genitori, si trova modo di far pagare una tassa.

La madre, convivente coi figli, e forse con tenue patrimonio, dovrà pagare ancora un'imposta per una dote che non è per nessun conto un capitale fruttante, giacchè fa assolutamente parte del patrimonio di famiglia. Staranno in diritto le ragioni allegate dall'onorevole commissario regio; ma queste non tolgono però che questa legge non sia crudele, e come tale non debba essere respinta.

MASSA SALUZZO. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. Io intendo soltanto di osservare che, per dire che la legge sia molto dura, e per dare fondamento alle osservazioni del signor preopinante, sarebbe da supporre che le vedove abbiano tutte doti piccolissime, il che non è sempre vero. Ma quando pure ciò fosse, sarà però sempre certo che la vedova sotto questo rapporto non è in condizione diversa da quella in cui sia un creditore qualunque. Che se poi si troverà in circostanze sfavorevoli, la legge vi provvede coll'autorizzarla a chiedere dai figliuoli più facoltosi la pensione alimentare, e questa medesima legge, che è in votazione, ammette per queste pensioni alimentari l'esenzione. Ma se è all'incirca ricca per dote, se essa è creditrice di un capitale verso i figliuoli, deve correre la stessa sorte che corrono gli altri creditori e sottostare all'imposta in ragione del suo credito, sebbene in origine dotale.

DI CASTAGNETTO. Il mio emendamento rifletteva i crediti dotali, e non i crediti estranei a tale titolo.

MASSA SALUZZO. Io debbo confessare che malgrado lo studio della giurisprudenza, alcune volte nell'interpretazione delle leggi si incontrano opinioni divergenti; e la mia è appunto divergente da quella dell'onorevole commissario regio, e forse lo sarà da quella di qualchedun altro de' miei onorevoli colleghi.

Io pensava che quando la legge stabiliva che i crediti della moglie verso il marito fossero esenti, lo fossero eziandio i crediti della moglie verso gli eredi del marito, i quali non rappresentano che il marito medesimo; e se io avessi avuto da giudicare lo avrei fatto in questo senso.

Si dice non doversi comprendere in tal modo il vero senso della legge; e l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto fa nascere un'esplicita dichiarazione dell'onorevole commissario regio, il quale vuole che le vedove, le quali tengono le doti conglobate al patrimonio degli eredi che non esigono nulla, e che spendono in famiglia i redditi di questo patrimonio, debbano pagare per un credito che non esigono, perchè è consumato in famiglia.

La legge, così intesa, veste un carattere di durezza e d'ingiustizia; diffatti, se la moglie contribuisce a codesta imposta, allorchè convive col marito, e che si trova in miglior condizione, sia per l'impiego che può coprire il marito, sia per la circostanza naturale che il marito è sempre il capo e il sostegno della famiglia, come potrà credersi giusta cosa che non abbia più a godere di tale privilegio allorquando il marito sarà spento?

Se la disposizione della legge è tale che le vedove, le quali hanno le loro ragioni dotali incorporate col patrimonio della famiglia, siano costrette a corrispondere a questi terzi, nascerà in loro facilmente il desiderio della separazione per esimersene, e quindi un danno grave, quindi uno scompiglio nelle famiglie; cosa questa sommamente da evitarsi nei tempi in cui versiamo.

Anche per questa sola ragione io darò il mio voto contrario alla legge.

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Un dissenso legale coll'onorevole senatore mi obbliga a giustificare, come meglio io mi sappia, l'opinione che ho emessa.

Egli sostiene che l'eccezione da lui appoggiata sia già contemplata nel § 1 dell'articolo 2. A questo proposito io dico, che siccome questo paragrafo è votato, alla giurisprudenza dei tribunali è lasciato il determinarne se sia o no compresa. Tuttavia, siccome si è detto che l'esenzione accordata per il credito dotale verso il marito debba estendersi al credito delle vedove verso gli eredi, io mi farò ad osservare essere cosa, a mio credere, non contestabile, e che nullo meglio dell'onorevole preopinante può confermare che, sciolto il matrimonio, il carattere dotale svanisce, la dote non esiste più, salvo di nome; diffatti cessa il vincolo d'inalienabilità collo scioglimento del matrimonio; la dote diventa liberamente esigibile dalla vedova; nasce l'obbligo negli eredi di restituirla od immediatamente o con mora; corre l'obbligo alle vedove di prendere iscrizione ipotecaria se non fu presa durante il matrimonio da coloro i quali sono dalla legge obbligati ad iscriverla, perchè in costoro cessa quest'obbligo, essendo cessati i motivi per i quali durante il matrimonio il legislatore loro impose una simile obbligazione.

Per conseguenza io non credo che l'esenzione delle tasse concesse nel presente articolo secondo per il credito dotale

verso il marito si possa estendere al credito verso gli eredi del medesimo, il quale non ha più verun carattere dotale.

Si disse inoltre che la legge sarebbe dura se facesse pagare alla vedova ciò che lascia nel patrimonio dei figli e consuma con essi.

Ma io mi permetterò di osservare che questa è una circostanza di fatto, la quale si avvera o non si avvera; vi sono delle vedove conviventi coi figli le quali, ben lungi dal consumare con essi, tengono per sé quello che loro appartiene; vi sono delle vedove ricchissime per crediti dipendenti da dote, le quali hanno di che soddisfare ai figli il corrispettivo della convivenza risparmiando tuttavia un vistoso reddito; non si può quindi argomentare da supposizioni e da possibili circostanze di fatto, ma fa d'uopo attenersi al principio di diritto, secondo cui la madre convivente coi figli è loro creditrice non altrimenti di quello che lo sia un terzo, e che perciò la legge non è a riguardo di lei più dura di quel che lo sia con tutti i cittadini in proposito del tributo sui crediti.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto può essere conservato nei precisi termini in cui l'ha proposto.

Egli l'univa al § 1, e dovrebbe essere invece un paragrafo di più che sarebbe intermedio dal primo al secondo: domando al senatore preopinante se acconsente che la sua aggiunta abbia questa sede.

DI CASTAGNETTO. Io sono perfettamente d'accordo.

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita.

DEMARGHERITA. Io non posso a meno che appoggiare, per quanto sta in me, la proposizione fatta dall'onorevole senatore Di Castagnetto.

Secondo me il credito della dote continua a rimanere tale e circondato del suo favore e del suo privilegio anche dopo la morte del marito, e per conseguenza dopo lo scioglimento del matrimonio, finchè il denaro dotale non è ritornato nelle mani della moglie.

In questo caso poi ella può disporre a suo talento; ma finchè ella non lo ha recuperato, non potrà dire se non che nel suo patrimonio ha un credito avente un carattere dotale. Non so se si potrebbe sostenere che per la restituzione della dote non compete alla moglie, anche contro gli eredi del marito (come avrebbe potuto spettarle contro il marito medesimo), il privilegio, ossia l'ipoteca legale che la legge accorda al credito dotale. Il dire che questa ipoteca legale cessa di essere affrancata dall'iscrizione non ha, secondo me, sufficiente fondamento, per non esservi articolo del Codice il quale determini il tempo entro cui questa ipoteca sarà affrancata dall'iscrizione. Se vi fosse questa necessità d'iscrizione, converrebbe dire che non mai la moglie si affrettarebbe abbastanza a prendere simile iscrizione, poichè se tarda di un giorno perderebbe l'anteriorità. D'altra parte non è nemmeno necessario domandare che, a rigore di diritto, si mantengano tutti i privilegi, tutti i vantaggi del credito dotale, anche dopo spento il marito, contro gli eredi del medesimo, per estendere a questo caso del credito dotale verso gli eredi del marito quel favore che il Senato intende concedere ai crediti dotali in genere.

Anche ammettendo che fossero spenti i privilegi della dote, i vantaggi che la legge gli attribuisce, il favore con cui guarda questo credito, sarebbe sempre vero che, nella natura stessa del caso, il credito non cesserebbe di essere dotale, perchè tenderebbe alla consecuzione della dote.

Importando che le mogli siano assistite, per quanto si può, da tutti i favori legali, rispetto alla loro dote, ne viene perciò

che giustamente si è concesso al credito dotale il favore dell'affrancamento dall'imposta della quale presentemente si ragiona.

Se questo favore si accorda alla moglie durante il matrimonio, nel qual tempo certamente essa non può pensare ordinariamente a recuperare la propria dote, tanto più mi pare che debba concedersi nel caso in cui, morto il marito, il credito dotale non sia più verso di lui, ma verso gli eredi, epoca in cui la moglie pensa, tosto o tardi, a riprenderla.

Tanto meglio poi se ella non cerca di riprenderla, perchè ciò contribuirebbe a mantenere più ferma e più stretta l'unione della madre coi figli, a prolungare la convivenza in famiglia della madre stessa, il che, come ognuno sa, torna a grandissimo vantaggio delle famiglie, le quali non possono non soffrire scapito dalla separazione della madre, dalla cessazione sua a convivere coi propri figli. Io in conseguenza concluderei perchè si facesse luogo a questa esenzione dall'imposta, a favore del credito dotale, anche quando questo credito, morto il marito, non riguardi più che la prole di lui.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. La controprova non potrebbe più aver luogo, essendo già approvato; tuttavia se i segretari dichiarano che vi fosse dubbio, allora si farà la controprova.

QUARELLI. Il numero era di 87; non si poteva decidere.

PRESIDENTE. Allora rinnovo la prova, salvo si voglia fare per divisione. Comincerò a pregare i signori senatori che intendono di approvare l'emendamento di volersi levare.

Dopo la prova essendovi dubbio, si farà la controprova.

Chi è d'avviso contrario voglia levarsi.

(È adottato.)

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori senatori: dopo tanto ondeggiare di fortuna nei vari emendamenti di eccezioni che si sono proposti, ed a quest'ora già così inoltrata della discussione, io dovrei temere di parere indiscreto venendo ad intrattenervi ancora di un'aggiunta in forma d'emendamento. Ma la ragione che mi muove a proporvela è tale, che crederei di mancare ad una delle mie più profonde convinzioni, qualora io non vi dimandassi questo piccolo sacrificio di tempo e d'attenzione.

Voi avete, o signori, acconsentito a che venissero eccettuate dalle disposizioni di questa legge le pensioni alimentari stabilite dal Codice civile. Io credo che vi siano dei casi di pensioni alimentari le quali, quantunque non prescritte dal Codice civile, tuttavia sono siffattamente raccomandate dall'ordine morale e dall'interesse, dirò, sociale, che vogliono essere prese in considerazione. Io voglio parlarvi, o signori, delle pensioni modiche (avvertite che dico modiche), le quali si danno a titolo vitalizio ai famigli per remunerazione dei servizi prestati.

Io non so se vada errato, ma credo che mentre da noi tutti tanto si desidera di migliorare i rapporti morali fra tutte le classi del popolo, convenga il secondare quell'impulso che hanno i padroni di beneficiare i servitori.

Io credo che quand'anche l'eccezione non producesse grande effetto materiale, tuttavia dovrebbe essere adottata per un riguardo morale. Io adunque vi propongo, o signori, di aggiungere alle disposizioni, per cui si eccettuano dall'imposta della legge le pensioni alimentari portate dai vari

articoli del Codice civile, le seguenti parole: « e le pensioni vitalizie remuneratorie ai famigli, le quali non oltrepassano la somma di lire 300 annue. »

Ho voluto restringermi a questa somma, perchè mi pare non eccessiva, avuto riguardo massimamente alla varia condizione di fortuna delle diverse famiglie; ed io credo che mentre noi consacriamo un principio di vera eguaglianza di tassa nelle varie condizioni dei crediti fruttiferi, non possiamo involvere ciò che non veste altro carattere che quello di remunerazioni dovute per servigi lunghi e fedeli, e di remunerazioni entro termini, i quali sicuramente non possono mai trarsi ad abuso, nè dedurre grandemente ai proventi dell'erario. Per conseguenza depongo quest'aggiunta sul tavolo della Presidenza, e la depongo nella persuasione che possa essere da voi accolta, e non già con quelle parole di disperazione dell'esito di questa legge che ho udito risuonare in quest'Aula.

Io credo che questa legge nel suo principio non sia cattiva, credo che convenga modificarla in alcuna parte, ma non posso per altro non considerare che, mentre per le esigenze dell'erario dobbiamo cercare di avere proventi onde sopprimere ai bisogni, non convenga lasciare intatta una sorgente di ricchezze, che se non è la più cospicua è almeno la più comoda per quelli che la posseggono.

ANNUNFO, commissario regio. Dopo le precedenti votazioni della Camera io non ho difficoltà di acconsentire all'emendamento od aggiunta proposta; poichè se alle vedove indistintamente che pure possono essere ricche per credito dotale è accordata l'esenzione dall'imposta, giusto egli è pure che i servitori i quali hanno prestato servizi e vi hanno guadagnata una misera pensione godano della stessa esenzione.

Quindi per parte del Governo non mi oppongo all'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Domando al Senato se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DI POLLONE. Non è mio intendimento di oppormi alla generosa proposta del senatore Sclopis ch'io impredo a parlare per contrastarlo, ma solo ciò faccio perchè, secondo il mio modo di sentire, si verrebbe, adottandola, a consacrare una vera ingiustizia.

Un modo semplice di metterci d'accordo in una legge di così difficile applicazione sarebbe quello di rigettarla per intero.

Ciò spero allorchando si procederà allo squittinio segreto sul complesso della legge medesima; ma, intanto che stiamo discutendo le disposizioni, conviene di fare ogni sforzo per renderla, se possibile, meno perniziosa.

Tuttochè io consideri la classe delle persone di servizio molto interessante ed in favore delle quali si vuole creare un privilegio, quando avranno ottenuto una pensione vitalizia di lire 300, dico essere questa una parzialità, poichè altre persone della stessa condizione che non riceveranno dalla munificenza di coloro che disporranno in loro favore di un piccolo capitale di due o tre mila lire che poi ne facessero un impiego a tempo, ovvero un vitalizio, saranno in diversa condizione tuttochè egualmente interessanti, e tuttochè la largizione a loro pro abbia la stessa origine sotto diversa forma, quella di una ricompensa a lunghi e fedeli servizi.

Un povero artigiano che col sudore della sua fronte durante tutta la sua vita riesca di crearsi una piccola rendita di duecento o cento lire, la quale appena basterà ad impedirlo di

perire di fame nei suoi estremi giorni, pagherà. Per verità non mi pare possibile che la giustizia del Senato possa ammettere una così ingiusta disparità di trattamento. Ad evitare un tale risultamento, io propongo che l'esenzione di che è argomento si estenda a tutte indistintamente le rendite minori di lire 300, ben inteso quando i titolari di tali rendite sieno privi di altri beni di fortuna, ed a questa eccezione, ne domando perdono all'onorevole senatore Di Castagnetto, non potrà opporsi il disposto dell'articolo 23 dello Statuto, mentre lo Statuto non ha potuto intendere che chi non ha mezzi assolutamente di vivere contribuisca ai carichi dello Stato.

Nello scopo quindi da me forse non sufficientemente spiegato sottometto al giudizio del Senato il seguente emendamento:

« Sono esenti dalla tassa le rendite al di sotto di lire 300 quando i loro titolari non possedano altri beni o rendite. »

Io credo che questo principio sarebbe il più giusto ed il più equo. Ritengo che sarebbe principio di giustizia, e che il Senato vorrà appoggiare questa mia proposta, sempre ritenendo che la legge è una legge di difficilissima applicazione, una legge cattiva, e che spero di vedere rigettata.

PRESIDENTE. Avverto il signor senatore Di Pollone, che forse non si trovava presente ieri, che l'istesso emendamento era già stato proposto dal senatore Jacquemoud, e venne rigettato dal Senato.

DI POLLONE. Mi duole di avere, da quanto viene detto dall'onorevolissimo presidente, di avere, dico, trattenuto di bel nuovo il Senato in una questione ch'egli ha già deciso ieri. Sta infatti che col maggior mio rincrescimento non ho potuto assistere all'adunanza di ieri, e credevo poi che dopo la discussione generale si fosse trattato del solo primo articolo, ed ero tanto più fermo nel mio errore, che ritenevo di fare quasi un sottoemendamento a quello proposto dal senatore Sclopis, ed accettato dal commissario regio; ma, se il Senato ha decisa una volta la questione, non insisto.

DE CARDENAS. Domando la parola.

Mi pare che nella proposizione dell'onorevole senatore Di Pollone vi sia una eccezione che non vi era in quella fatta dal consigliere Jacquemoud.

Questi parlava dell'eccezione di tutti i crediti dalle 300 lire in giù; il senatore Di Pollone invece parla dell'eccezione dei crediti dalle lire 300 in giù, quando questi non sono posseduti da persone che abbiano altro patrimonio, se ho inteso bene.

DI POLLONE. Appunto così.

DE CARDENAS. È talmente differente questa proposizione da quella dell'onorevole Jacquemoud, che mi pare possa essere presa in considerazione.

PRESIDENTE. Se sarà appoggiata, la metteremo in discussione.

Chi appoggia la proposizione del senatore Di Pollone si alzi.

(È appoggiata.)

DI CASTAGNETTO. Io sorgo a combatterla per le stesse ragioni che ha addotte ieri l'onorevole signor commissario regio...

DE FORNARI. (Interrompendo) Io appoggio l'emendamento, ma intendo spiegare il senso della mia adesione, la quale sarebbe condizionata al sistema della legge, quale io la concepivo; ma siccome poi il senso di essa, quale lo ode professare dall'organo del Governo e dall'ufficio centrale in parte, è contrario alle mie convinzioni, mi si conferma viepiù la mia risoluzione di votare contro la legge.

PRASIDENTE Io metterò ai voti l'emendamento del senatore Di Pollone, che mi rincresce di non avere per iscritto.

(Il senatore Di Pollone trasmette il suo emendamento scritto al presidente.)

CIBRARIO, relatore. La Commissione dichiara per organo mio che non può accettare questa esenzione che verrebbe a distruggere una parte degli effetti della legge, e che non crede veramente fondata.

D'altra parte osserva che sarebbe di esecuzione impossibile. Infatti come far constare che alcuno non abbia altri mezzi di sussistenza? Vi sono dei capitali facilissimi ad occultarsi, e quel tale che verrebbe a godere dell'esenzione potrebbe essere molto più ricco che un altro il quale pagherebbe l'imposta.

ARNULFO, commissario regio. Io non ho che a riferirmi a quanto egregiamente disse l'onorevole relatore della Commissione, ed a richiamare le osservazioni già fatte ieri relativamente a quest'imposta in confronto delle altre vigenti.

Coloro che sottostanno all'imposta prediale, sebbene siano possessori di una frazione di terreno anche di molto minore importanza di lire 500 vitalizie, debbono tuttavia pagarla; siano pure usufruttuari di uno stabile, o d'un credito considerevolmente minore di quello a cui accenna l'emendamento, debbono tuttavia sopportare l'imposta; se si ammette l'esenzione di cui si discorre, non vi sarebbe armonia fra le diverse imposte in un punto essenzialissimo.

Le eccezioni che si sono fin qui adottate furono determinate da circostanze speciali, individuali, ma non da circostanze generali, come sarebbero quelle contemplate dall'emendamento, e che ne suggerirono la presentazione. Quindi non mi pare ammissibile, nè potrei accettarlo.

PRASIDENTE. Domando al senatore Sclopis se intende di riunire il suo emendamento a quello del senatore Di Pollone.

SCLOPIS. Io domando di svolgere il mio emendamento.

PRASIDENTE. Ma questo è più largo, dunque debbe avere la priorità nella votazione.

SCLOPIS. Debbo dichiarare che votando contro l'emendamento del senatore Di Pollone non credo pregiudicare l'esito dell'emendamento che ho proposto, perchè credo che i due emendamenti partano da due punti assolutamente diversi.

In primo luogo partono da due persone diversamente convinte.

Il senatore Di Pollone ha detto che credeva la legge cattiva e che faceva voto perchè fosse respinta; io dal mio canto ho esternata l'opinione che la legge corretta e modificata poteva aver l'approvazione del Senato.

Quindi il senatore Di Pollone ha creduto forse bene (mi perdoni l'espressione) di spingere la sua proposta sino ai termini in cui la medesima si rendesse di difficilissima esecuzione; invece io ho creduto di restringere la mia aggiunta in quei termini e modi che facilissimamente possono essere messi in pratica.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRASIDENTE. Ma...

DI POLLONE. Per verità non mi so spiegare la esitazione del signor presidente nel concedermi la parola, non avendola presa che una volta sola in questa lunga discussione, e per poco. Potrei con ragione domandarla per un

fatto personale. Preferisco chiedere francamente al Senato la facoltà di spiegare il mio emendamento, e spero me la vorrà accordare.

Dicevo che potrei domandare la parola per un fatto personale; si è perchè il mio amico senatore Sclopis espresse l'opinione che io proponevo un'aggiunta, una ampliazione per creare nuove difficoltà a questa legge onde renderla sempre più inattuabile; è in questa supposizione che desidero di rispondere dichiarando ancora una volta, come già feci, che considero questa legge cattiva e che sono deciso di votarle contro; ma non fu mai mio intendimento di giungere a tale scopo con mezzi indiretti; questa supposizione gratuita non l'ammetto.

Il senatore Sclopis propone l'esenzione per una classe sola di persone; io che non ho mai amato i privilegi, tuttochè quella classe sia molto interessante, desidero che altre persone le quali sono egualmente interessanti godano dello stesso favore. Ora si tratta di vedere se quanto io desidero sia attuabile.

Io credo di sì, poichè quando si tasserà un credito fruttifero al disotto di lire 500, la persona creditrice, se avrà diritto all'esenzione, giustificherà questo suo diritto; perciò non vedo che vi sia impossibilità d'esecuzione.

SCLOPIS. Debbo osservare che la convinzione, che fosse di difficile esecuzione, fu generata in me dall'idea preventiva che io me ne era fatta e dalle asserzioni conformi emesse tanto dall'onorevole collega relatore della Commissione, quanto dal commissario regio.

PRASIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Di Pollone così redatto. (Vedi sopra)

(Non è approvato.)

Resta l'emendamento Sclopis concepito in questi termini. (Vedi sopra)

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ci resta ancora da votare l'articolo 2 in complesso, del quale, stante le molte variazioni, credo doverne dare lettura:

« Art. 2. Sono eccettuate dalla disposizione generale di cui nel precedente articolo:

« 1° I crediti della moglie verso il marito e di questo per dote ed assegnamenti nuziali apparenti dal contratto di matrimonio;

« 2° I crediti della madre vedova convivente in famiglia per ragione di dote ed assegnamento nuziale apparente dal contratto di matrimonio;

« 3° Le pensioni assegnate dagli ascendenti ai loro figli per abilitarli ad imparare una professione ad intraprendere una carriera;

« 4° Le pensioni meramente alimentari di cui negli articoli 116, 118, 198, 119, 121, 128, 743, 930, 187 del Codice civile;

« 5° Le pensioni vitalizie remuneratorie a famigli che non oltrepassino la somma di lire 300 annue. »

Pongo ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi lo adotta voglia levarsi.

(È adottato.)

Essendo l'ora avanzata, rimanderemo la discussione a domani alle due precise; prego il Senato di voler essere preciso nel convenire, perchè resta ancora quasi tutta la legge da discutere, e sarebbe bene finirla.

La seduta è levata alle ore 3.